



68 1 / 17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

CV 2/17

re

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. STEFANO SCHIRO' - Presidente -

Dott. ETTORE CIRILLO - Consigliere -

Dott. ENRICO MANZON - Rel. Consigliere -

Dott. LUCIO NAPOLITANO - Consigliere -

Dott. PAOLA VELLA - Consigliere -

IVA
ACCERTAMENTO
Motivazione
semplificata

U.d. 30/11/2016 - CC.

R.G.N. 27831/2015

Ca. 681

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 27831-2015 proposto da:

IMMOBILIARE PISTOLA SRL IN CONCORDATO PREVENTIVO in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

giusta procura in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *controricorrenti* -

10405
-
16

avverso la sentenza n. 1984/25/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZE del 06/07/2012, depositata il 13/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c., essendosi peraltro costituito nuovo difensore della ricorrente, osserva quanto segue.

Con sentenza in data 6 luglio 2012 la Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 144/3/09 della Commissione tributaria provinciale di Pistoia che aveva accolto il ricorso proposto dalla Immobiliare Pistoia srl contro l'atto di contestazione di sanzioni IVA 2004.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il liquidatore giudiziale della Immobiliare Pistoia srl in concordato preventivo deducendo due motivi.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate.

L'eccezione preliminare della controricorrente di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione a proporlo del liquidatore giudiziale della società contribuente è fondata.

Va infatti ribadito che «La legittimazione al ricorso per cassazione di un soggetto che non ha partecipato al grado precedente del giudizio può essere riconosciuta soltanto se egli sia un successore, a titolo universale o particolare, nel diritto controverso; non possiede la qualità di successore a titolo particolare il liquidatore nella procedura di concordato preventivo, il quale subentra soltanto nella gestione dei beni ceduti e più in generale nelle questioni attinenti alla liquidazione



ed al carattere concorsuale del credito» (Sez. L, Sentenza n. 14206 del 27/10/2000, Rv. 541273).

Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato a rifondere all'Agenzia fiscale resistente le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio che liquida in euro 3.000, *oltre alle spese processuali a debito.*

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente ~~principale~~ dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso ~~principale~~ a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, 30 novembre 2016

Il Presidente
Stefano Schirò

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi,

12 GEN 2017



Il Funzionario Giudiziario
Luca PABBETTI

Luca Pabbetti